

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1999

relativa alle monete da collezione, alle medaglie e ai gettoni

[notificata con il numero SEC(1999) 24/2]

(1999/63/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155,

- (1) considerando che dal 1° gennaio 1999 l'euro diventerà la moneta degli Stati membri partecipanti; che durante il periodo di transizione, che durerà dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, l'euro fungerà unicamente da moneta scritturale; che le banconote e le monete metalliche in euro saranno introdotte dal 1° gennaio 2002; che, dopo la loro introduzione nel 2002, le banconote e le monete metalliche in euro circoleranno in tutta l'area dell'euro;
- (2) considerando che, per agevolare la transizione verso l'euro, occorre evitare le possibilità di confusione per i cittadini; che nei tre anni di transizione i cittadini non conosceranno bene le nuove banconote e monete metalliche in euro e potranno facilmente cadere in errore o esser vittima d'imbrogli; che in tutti gli Stati membri dovrebbe vigere lo stesso livello di protezione dell'euro;
- (3) considerando che, per ridurre il rischio di confusione durante il periodo di transizione, è auspicabile che sul territorio dell'Unione europea siano vietate le monete da collezione in euro o le medaglie ed i gettoni con la dicitura «euro» o «euro cent», o con un motivo simile a quello raffigurato sulla faccia comune della moneta euro;
- (4) considerando che, a tale scopo, nel corso del periodo di transizione, dovrebbe essere fatto divieto agli Stati membri di coniare monete da collezione in euro e che le zecche e gli istituti privati di emissione negli Stati membri non dovrebbero emettere, al fine della vendita o a fini commerciali, medaglie o gettoni del tipo sopra descritto; che, per evitare che sul territorio della Comunità circolino medaglie o gettoni del tipo sopra descritto, emessi in paesi terzi, il suddetto divieto non dovrebbe essere limitato all'emissione, ma bensì esteso alla vendita, alla produzione, allo stoccaggio, all'importazione e alla distribuzione, al fine della vendita e a fini commerciali, delle suddette medaglie e gettoni;
- (5) considerando che il Consiglio ECOFIN del 23 novembre ha appoggiato l'introduzione del divieto, per il periodo di transizione, riguardante le monete

da collezione in euro; che in taluni Stati membri esistono, o stanno per essere varate, disposizioni legislative in materia e gettoni, conformi allo spirito della presente raccomandazione;

- (6) considerando che è auspicabile che i paesi terzi appoggino gli sforzi dell'Unione europea di salvaguardare i propri cittadini dalla confusione e dalle frodi, e che, per tale motivo, è opportuno che si astengano dall'emettere monete da collezione, medaglie e gettoni del tipo sopra indicato, segnatamente nel periodo di transizione,

RACCOMANDA:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione, si intende con:

- a) «monete da collezione»: le monete commemorative ed in metallo pregiato aventi corso legale, ma che non sono coniate per essere immesse in circolazione;
- b) «medaglie e gettoni»: gli oggetti metallici di forma circolare, di aspetto simile alle monete, ma che non costituiscono uno strumento legale di pagamento, non aventi corso legale e non emessi in base a disposizioni legislative nazionali od estere;
- c) «euro»: la moneta legale degli Stati membri partecipanti, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro;
- d) «periodo di transizione»: il periodo che inizia il 1° gennaio 1999 e termina il 31 dicembre 2001.

Articolo 2

Pratiche raccomandate

Nel periodo di transizione si raccomanda di attuare le seguenti pratiche:

1. Gli Stati membri si astengono dall'emettere monete da collezione denominate in euro. Detta restrizione vale anche per le monete da collezione con duplice denominazione, sia in euro che nella valuta nazionale.

2. La vendita e la produzione, l'emissione, lo stoccaggio, l'importazione e la distribuzione, al fine della vendita o a fini commerciali, di monete da collezione, medaglie e gettoni su cui siano impresse le parole «euro» e «euro cent», o con un'effigie simile a quella raffigurata sulla faccia comune della moneta metallica in euro o già ufficialmente scelta per la coniazione di tali monete in futuro, sono da evitare.

Articolo 3

Attuazione da parte degli Stati membri

Gli Stati membri adottano quanto prima tutti i provvedimenti ritenuti necessari, ivi compresa l'emanazione di nuovi provvedimenti legislativi nazionali, atti a garantire la piena applicazione durante il periodo di transizione delle pratiche raccomandate.

Articolo 4

Destinatari

Destinatari della presente raccomandazione sono gli Stati membri e tutti gli operatori economici che potrebbero emettere, produrre, distribuire, importare o vendere medaglie e gettoni.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1999.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione
